Sent. n. 71/2026 pubbl. il 12/10/2026
Cron. n. : 1142/2026
Rep. n. 88/2026 del 12/10/2026

RG 27/26 LIQ. CONTR.

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di La Spezia
Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. ssa Diana Brusacà	Presidente
Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli	Giudice
Dott. ssa Maria Grazia Barbuto	Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 42/2026-1 P.U.

PROMOSSO DA

IREN MERCATO S.P.A., con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. L. GIANNESE, come da procura alle liti allegata al ricorso;

Nei confronti di

FORTE GROUP S.R.L. (01569020116), con sede in Sarzana, Via Aurelia Lato Pisa n.3;

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale formulato da parte di IREN MERCATO S.P.A. in data 15.6.2026 nei confronti della società Forte Group S.r.l.;

Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 15.6.2026 il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Forte Group S.r.l. o, in subordine, della liquidazione controllata della medesima;
- fissata udienza di comparizione al 8.9.2026, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione;

Firmato Da: DIANA BRUSACA' Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e71b8f44d2574429cb0044c61dc54ae
Firmato Da: BARBUTO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 40b1170602044a30c02ed6bf1cfaeb513

- la parte resistente si è costituita e ha depositato copia dei bilanci al 31.12.2024 e al 31.12.2025, evidenziando l'insistenza del credito azionato da controparte e di cui al decreto ingiuntivo n.1982/2025 per mancato pagamento di forniture di energia elettrica, rilevando come le fatture fondanti l'emissione del citato decreto ingiuntivo si riferissero ad altra società, a cui in precedenza era in gestione l'attività di ristorazione svolta all'interno dei medesimi locali siti in Forte dei Marmi;

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCII la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto parte resistente ha la propria sede legale in Sarzana (SP) e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove;
- Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, in quanto creditrice in forza della documentazione versata in atti e, in specie, del citato decreto ingiuntivo n. 1982/2025, passato in giudicato in assenza di opposizione da parte della società resistente;
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCII ("*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative*") ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
 1) dall'incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni, la quale dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. n. 11393/2004; Cass. n.19611/2004);
 2) Dai dati risultanti dai bilanci prodotti dalla stessa resistente, che mostrano come l'attività fosse in perdita sin dal 2024 e che tra il 2024 e il 2025, pur a fronte dell'aumento dell'attivo (da Euro 81.554,00 a Euro 100.349,00), le liquidità sono scese da Euro 27.239,00 a Euro 807,00 e la perdita dell'esercizio 2024 non è mai stata superata (Euro 132.422,00 e Euro 62.165,00 nel 2025), essendo aumentata l'esposizione debitoria da Euro 127.956,00 a Euro 192.482,00;
- Risultano tuttavia comprovati i requisiti di cui all'art.2 lett. d) CCII[1] per il resistente non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, ma alla liquidazione controllata, come richiesta dal creditore ricorrente in via subordinata;
- Deve in ogni caso precisarsi quanto previsto dall'art. 275 co.3 CCII e cioè che è il GD che, al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione, a liquidare i compensi del liquidatore, tenuto conto della diligenza prestata e ad autorizzarne il pagamento, con il decreto di chiusura di cui al successivo art. 276 CCII e ferma l'unitarietà del compenso dell'OCC e del liquidatore e limiti imposti dall'art. 16 co. 4 DM n. 202/2014;

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombenti a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss. CCII (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale),

[1] Si vedano le dichiarazioni dei redditi 2025 acquisite agli atti (sezione reddito d'impresa) e i bilanci depositati dalla resistente.

Firmato Da: DIANA BRUSACA' Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e71bf8f44d2574429cb044c61dc54ae
Firmato Da: BARBUTO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 40b117060204a30c02ed6bf1cfaeb513

depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII;

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio della società FORTE GROUP S.R.L. (01569020116);

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Maria Grazia Barbuto;

NOMINA Liquidatore l'avv. D. Giovannoni;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato **termine fino al 15.12.2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE che il liquidatore esegua gli incombenti previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss. CCI, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti;

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. a cura del Liquidatore ove siano presenti beni immobili/mobili registrati compresi nella liquidazione;

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla debitrice, nonché al PM.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in La Spezia, nella Camera di consiglio del 9.10.2026

Il Giudice Relatore ed Estensore — *Dott.ssa Maria Grazia Barbuto*

La Presidente — *Dott.ssa Diana Brusacà*

Firmato Da: DIANA BRUSACA' Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e71bf8f44d2574429cb044c61dc54ae
Firmato Da: BARBUTO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 40b1170602044a30c02ed6bf1cfaeb513